

C. P. 159 18 907  
Ministero Tesoro P. S. I. U. F.  
Ripartizione M. P. U. C. I. U. S.

# Provincia di Regionale di Palermo

Assessorato Turismo e Sport

## *Regolamento per l'assegnazione e la fruizione degli impianti sportivi in orario extra scolastico*

### ART. 1

#### Materia del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la fruizione degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amm.ne Prov.le in orario extrascolastico.

Per orario extrascolastico si intende quello definito in base a quanto previsto dalla Legge n° 517 del 04.08.1977 art. 12.

*<<Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempre che non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale. Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio. E' abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (12). >>*

L'organizzazione delle attività di Educazione Fisica ed attività sportiva pomeridiane della scuola è di esclusiva competenza dei Consigli di Istituto e delle Presidenze, che provvedono a formulare gli orari di utilizzo delle palestre.

### ART 2

#### Individuazione dell'utenza

La Provincia quale Ente possessore delle palestre, intende garantire in orario extrascolastico la fruizione degli impianti da parte della più ampia collettività locale.

Sono utenti degli impianti sportivi, gli Enti di promozione, le Società sportive, le Federazioni Sportive, gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative, sociali e di volontariato nell'ambito dello sport e del tempo libero, gli Enti Pubblici ed i Cral.

E' comunque esclusa la concessione in uso delle palestre a privati per fini di lucro ed ogni forma di subaffitto.

### ART. 3

#### **Durata delle concessioni**

Il periodo dell'anno oggetto di concessione, comprende la durata delle attività sportive delle principali Federazioni degli sport di palestra.

### ART. 4

#### **Tipologia delle concessioni**

Le concessioni rilasciate dall'Amministrazione Provinciale possono essere di due tipi 1. Annuali  
2. Temporanee

La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni temporanee.

### ART. 5

#### **Formulazione delle domande - Concessioni Annuali**

Gli utenti dovranno presentare all'Amministrazione Provinciale, entro il 30 Giugno di ogni anno, regolare domanda redatta su appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione, riportanti i seguenti dati:

- Denominazione sociale dell'Ente o Società, Cral richiedente con l'indicazione di:
- Nome
- Cognome
- Indirizzo
- Recapito telefonico del Responsabile del Settore o del Gruppo
- Codice Fiscale o Partita I.V.A.;
- Modalità di utilizzazione degli impianti con la individuazione dei giorni e degli orari di utilizzo richiesti;
- Giorno ed orario scelto per la disputa delle gare di campionato
- Comunicazione della data esatta di inizio e conclusione delle attività;
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per danni a cose o persone e per il corrispondente risarcimento;
- Visto degli Enti di Promozione o delle Federazioni che attestino l'effettiva partecipazione ad attività legate a Federazioni od Enti di Promozione dello Sport e la sussistenza delle relative coperture assicurative;
- Documenti allegati: Copia dell'atto costitutivo – copia dello statuto sociale – relazione attività svolta anno sportivo precedente.

Per il primo anno le domande potranno essere presentate entro giorni 20 dalla data di affissione del presente Regolamento.

## ART. 6

### Esame delle domande

Al fine di garantire la massima fruizione degli impianti ed evitare problemi logistici organizzativi nel piano di concessione, gli uffici dell'Assessorato Provinciale Turismo Sport dell'Amministrazione Provinciale di Palermo, esamineranno in modo coordinato tutte le domande pervenute consultando se necessario gli utenti per eventuali integrazioni.

A conclusione di tale esame verrà predisposta una proposta di ripartizione delle assegnazioni, coordinata dalla Amministrazione Provinciale.

## ART. 7

### Compilazione del piano annuale di assegnazione

Raccolto il parere della Consulta e in base a quanto indicato dal regolamento concernente i criteri di utilizzazione delle strutture scolastiche in base alla Legge n° 517 del 04.08.1977 art. 12, l'ufficio preposto dell'Amministrazione Provinciale acquisirà l'assenso all'utilizzo degli impianti da parte dei Consigli d'Istituto interessati per procedere alla stesura del piano annuale di concessione degli spazi a disposizione.

La compilazione del piano annuale seguirà dei principi di massima che possono essere così riassunti:

- A. i piani di assegnazione dovranno essere stilati considerando una coordinazione tra i due Enti onde evitare sovrapposizioni nelle assegnazioni al fine di garantire una ripartizione omogenea tra gli utenti, una miglior organizzazione strutturale dei medesimi e considerando la possibilità di accorpate le medesime discipline all'interno dello stesso impianto;
- B. nella prima fascia oraria, sono prioritarie le richieste di utilizzo a favore di attività promozionali giovanili avanzate dalle Federazioni sportive, da Enti di Promozione sportiva operanti sul territorio riconosciuti dal C.O.N.I. e da Federazioni e/o Società sportive con atleti portatori di handicap;
- C. nella seconda fascia sono prioritarie le richieste presentate da Società affiliate a Federazioni Sportive per attività agonistica;
- D. nell'ambito della assegnazione degli spazi precedenti alle ore 17,00 non utilizzati da parte dell'attività scolastica, sono prioritarie le richieste effettuate da parte dei Centri di Avviamento allo Sport del C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Sport Disabili;

Redatto il piano annuale di concessione l'ufficio dovrà :

rilasciare comunicazione scritta dell'avvenuta concessione riportante i giorni, gli orari settimanali di utilizzo e le modalità di versamento delle quote, tale comunicazione autorizza gli utenti all'utilizzazione degli impianti dopo la notifica della Presidenza dell'Istituto.

La concessione ha validità per tutta la stagione sportiva (di cui all'art. 4).

Resta inteso che mutate esigenze dell'Istituto potrebbero apportare variazioni al piano di utilizzo.

## ART. 8

### Esame della Consulta

Per la stesura del piano di assegnazione annuale l'Amministrazione Provinciale raccoglie, in una apposita riunione indetta dagli uffici preposti, il parere di una Rappresentanza degli utenti, di seguito denominata Consulta, composta secondo lo specifico regolamento di costituzione.

Tale commissione dovrà esprimere un parere e formulare eventualmente richieste di modifica sulla proposta di ripartizione (di cui all'art. 6).

### **ART. 9**

#### **Disputa delle gare di campionato**

Le Società sportive che hanno inoltrato richiesta per lo svolgimento delle gare interne di campionato (di cui art. 3), dovranno presentare il calendario riportante la data e l'orario di disputa delle gare con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data prevista di inizio campionato nonché il verbale di omologazione delle rispettive Federazioni.

### **ART. 10**

#### **Competenze spettanti dall'utilizzo degli impianti**

Gli Enti, le Società ed altri eventuali utenti che otterranno la concessione all'utilizzazione degli impianti sportivi, sono tenuti al versamento delle competenze previste per la gestione complessiva del servizio, a tal fine gli allenamenti saranno soggetti ad un canone orario che terrà conto di tutte le spese vive (luce, acqua e riscaldamento) ed analogamente si procederà per i corsi ed attività di vari tipo. Le quote dovranno essere versate all'Amministrazione Provinciale anticipatamente ad ogni mese.

I primi due mesi verranno versati in una unica soluzione anticipata all'inizio dell'attività sportiva. In caso di utilizzo per frazioni di anno (mese - trimestre - semestre ecc.) la somma dovuta all'utilizzo dell'impianto verrà rateizzata in quote mensili anticipate.

Le quote di cui al comma precedente sono quantificate nel tariffario allegato al presente regolamento, il quale verrà automaticamente aggiornato annualmente in conformità alle variazioni degli indici ISTAT. Il primo aggiornamento decorrerà dal 01.01.2002.

Le quote sono quantificate in base all'assegnazione, alla data di inizio e di cessazione dell'attività, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti salvo presentazione di una dichiarazione scritta di rinuncia (che non potrà superare un quinto della richiesta complessiva) delle ore di allenamento assegnate e che dovrà essere presentata entro il 30/10 di ogni anno. Le competenze relative alle gare saranno calcolate sulla base del calendario consegnato all'ufficio, salvo presentazione di rinuncia scritta. Il regolare versamento delle quote della stagione precedente rappresenta la condizione necessaria per ottenere la concessione nelle stagioni successive.

### **ART. 11**

#### **Ripristino danni - Fidejussione**

L'utilizzo dell'immobile da parte del concessionario non può pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.

Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature degli impianti durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, sono a carico del concessionario.

Al termine di ogni manifestazione, per la quale viene concesso in uso l'impianto, verrà effettuato un sopralluogo con stesura di verbale in contraddittorio fra concessionario ed il competente ufficio provinciale (o società gestrice o comitato di gestione) per constatare lo stato della struttura dopo

l'uso. In esito a tale sopralluogo potrà essere vincolata la cauzione, salvo eventuale trattenuta per rimborso spese di eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza del presente regolamento.

Pertanto ogni soggetto autorizzato deve stipulare apposita fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature concesse in uso, nella misura non inferiore a lire 3.000.000, da consegnare in copia alla scuola ed alla Provincia Regionale di Palermo;

Nella polizza fidejussoria deve essere applicata la piena e immediata disponibilità della somma per:

- a.) ripristino diretto da parte dell'Amministrazione Provinciale dei danni arrecati ove non provveduto in termini da parte del concessionario;
- b.) introito delle somme dovute e non versate all'Ente per l'utilizzo di impianti sportivi.

Nel caso di utilizzo della polizza fidejussoria, la stessa dovrà essere reintegrata all'importo originario, a cura del concessionario, entro il termine di giorni 30.

## ART. 12

### Revoca concessioni

La concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Provinciale in qualsiasi momento per giustificati motivi disciplinari, in particolare:

- su richiesta motivata dell'Istituto;
- morosità nei pagamenti dei canoni d'uso;
- trasgressione delle regole del presente regolamento;
- danneggiamento intenzionali e derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
- subaffitto degli impianti

## ART. 13

### Concessioni temporanee

L'Amministrazione Provinciale, una volta determinato il calendario annuale delle attività, potrà concedere gli impianti agli utenti, così come indicato all'art. 3 del presente regolamento, dietro presentazione di regolare domanda redatta sugli appositi moduli, nei seguenti casi:

- attività occasionali che si svolgono dal lunedì al venerdì con pagamento della quota corrispondente al tariffario d'uso
- attività occasionali che si svolgono al sabato o alla domenica con pagamento della quota corrispondente in base al tariffario d'uso.

## ART. 14

### Competenze spettanti dall'uso degli impianti

Gli Enti, le Società ed altri eventuali utenti che otterranno la concessione temporanea all'utilizzazione degli impianti sportivi, sono tenuti al versamento delle competenze previste per la gestione complessiva del servizio, da versare anticipatamente all'Amministrazione Provinciale tramite versamento su conto corrente postale (indicato sul modulo di domanda).

Le quote degli allenamenti o delle gare sono quantificate in base all'assegnazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli impianti.

## ART. 15 Concessioni gratuite

L'Amministrazione Provinciale, previo parere favorevole della Giunta, potrà concedere a titolo gratuito gli impianti quando si ravvisi il particolare valore sociale, culturale di attività o particolari manifestazioni sportive, previa istanza all'Amministrazione Provinciale e per conoscenza all'Istituto scolastico interessato.

## ART. 16 Modalità d'uso degli impianti

Gli utenti devono utilizzare gli impianti direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

Per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo anche gratuito gli utenti potranno consentire l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione.

Gli utenti, e chiunque altro ammesso in virtù della concessione a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori si intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà dell'Amministrazione Provinciale.

Gli utenti degli impianti ed i singoli atleti, nonché le Società, le Associazioni, gli Enti a cui appartengono e gli accompagnatori, rispondono in solido verso la Provincia per eventuali danni che venissero da essi arrecati agli impianti ed agli attrezzi, accessori ed arredi.

## ART. 17 Riprese televisive

Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, la percentuale sugli incassi prevista dall'allegato tariffario sarà maggiorata del 50%.

## ART. 18 Percentuale I.V.A.

Tutti gli importi che dovranno essere versati (canoni, rimborsi ecc.) saranno maggiorati dalla percentuale IVA (al momento in vigore) se ed in quanto dovuta.

## ART. 19 Custodia e pulizia impianti

Il concessionario nella persona del legale rappresentante si impegna a farsi carico degli oneri relativi alla custodia ed alla pulizia degli impianti sportivi concessi in uso temporaneo secondo le tabelle allegate ed a comunicare al Capo dell'Istituto i nominativi delle persone addette alla custodia e pulizia degli impianti. Questi devono essere rilasciati agibili ed in idoneo stato, con riguardo alla situazione igienico sanitaria ed a restituire, quindi, al termine dell'attività, gli impianti provvedendo anche alla disinfezione dei servizi igienici.

## ART. 20 Responsabilità

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Provinciale e dei suoi obbligati.

1. A tal fine il concessionario si impegna a ad assumere la diretta responsabilità civile e penale dell'attività che si svolgerà negli impianti sportivi con conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando la Provincia di Palermo e l'Amministrazione scolastica da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose.
2. A stipulare apposita polizza assicurativa d'infortunio per i singoli partecipanti alle attività connesse all'uso dei locali dell'impianto e delle attrezzature concesse in uso, nella misura non inferiore a quella fissata dalla polizza scolastica prevista dalla vigente normativa, da consegnare in copia alla scuola ed alla Provincia Regionale di Palermo.
3. A risarcire personalmente eventuali danni arrecati in conseguenza dell'attività svolta negli impianti.

In ogni caso i concessionari, si intendono espressamente obbligati a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Provinciale e i suoi coobbligati da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque e a chiunque (persone o cose ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico) derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori.

## ART. 21 Norme generali d'uso

E' fatto obbligo di rispettare le sottoriportate disposizioni:

- l'accesso agli impianti in assegnazione è subordinato alla presenza di almeno un tecnico, un dirigente o un accompagnatore maggiorenne, responsabile per la società, il gruppo utenti il quale dovrà firmare l'apposito modulo di rilevazione delle presenze predisposto dal competente ufficio e a disposizione in ogni impianto;
- l'accesso agli spogliatoi è consentito quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro trenta minuti dal termine dell'attività in palestra. Nel caso di gare di campionato programmate nei giorni prefestivi e festivi, l'accesso all'impianto è concesso un'ora e quindici minuti prima dell'inizio della gara per consentire l'opportuno riscaldamento e gli spogliatoi dovranno essere lasciati liberi 30 minuti dopo il termine della gara;
- ogni utente deve essere autosufficiente per quanto riguarda i materiali sportivi necessari per svolgere la propria attività, potranno essere utilizzate solamente le attrezzature fisse presenti in ogni impianto;
- è fatto obbligo a chiunque pratici attività sportiva di indossare apposite calzature idonee alla pratica sportiva che devono essere calzate all'interno dell'impianto;
- l'accesso al pubblico è consentito solo negli impianti idonei;
- gli utenti sono tenuti ad osservare nel modo più assoluto gli orari indicati;
- gli utenti devono mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non danneggiare le attrezzature ed i locali a disposizione.
- non consentito installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti, né concedere a terzi la presente concessione;
- è vietato l'accesso agli estranei negli impianti sportivi;

- il numero dei partecipanti alle attività deve essere contenuto nei limiti della capienza dell'impianto;
- è fatto obbligo di sospendere immediatamente l'utilizzo degli impianti sportivi per sopraggiunti motivi ostativi o causa la sospensione della presente concessione, che può essere disposta, senza alcun preavviso, in qualsiasi momento da questa Amministrazione per provate inadempienze, per il mancato rispetto anche di uno solo degli articoli previsti dalla presente concessione oppure a seguito di ripetute segnalazione da parte dell'autorità scolastica circa il non corretto utilizzo degli impianti.

## ART. 22

### **Sorveglianza – revoca concessione**

Gli impianti sportivi sono affidati alla sorveglianza dell'Amministrazione Provinciale, che provvede a mezzo dei propri funzionari o di funzionari a ciò delegati; una volta riscontrate inadempienze da parte concessionario sull'uso dell'impianto provinciale, il Dirigente allo Sport adotterà i seguenti provvedimenti:

- a. sospensione temporanea per n. 4 giornate di attività al primo accertamento;
  - b. sospensione temporanea per n. 10 giornate di attività al secondo accertamento;
  - c. revoca totale della concessione al terzo accertamento;
  - d. revoca totale al primo accertamento per inadempienze o comportamenti di particolare gravità;
  - e. revoca totale in caso di mancato ripristino da parte del concessionario della polizza fidejussoria.
- Peraltro le concessioni orarie potranno essere revocate, in ogni momento, con preavviso di gg. 7 su richiesta motivata dell'Amministrazione Provinciale, o dal Consiglio d'Istituto titolare dell'impianto, in caso di necessità di utilizzo diretto dell'impianto o per proprie manifestazioni. Agli effetti di cui sopra i funzionari delegati hanno diritto al libero accesso in ogni momento agli impianti sportivi, durante qualsiasi manifestazione indetta dai concessionari.

## ART. 23

### **Rilascio copie**

Il rilascio di copia del presente regolamento può essere richiesto, con domanda scritta, da ogni cittadino e da rappresentanti degli Enti, Istituzioni e Associazioni, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 241/90 e della L.R. 10/90 e successive modifiche ed integrazioni.

## ART. 24

### **Disposizioni finali e decorrenza**

Ogni diversa precedente disposizione disciplinante la materia oggetto del presente Regolamento deve intendersi abrogata.

Il presente Regolamento con gli allegati A – B – C e tariffario andrà in vigore dalla data di esecutività del presente.